

Pubblicato il ____/2025

N. ____/2025 REG.PROV.COLL.
N. ____/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIONIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 12 marzo 2025, codice ID ____, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al "Concorso per l'assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato" per "-OMISSIONIS-", ai sensi

dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, ed esclusa dal concorso de quo;

- dei relativi verbali della Commissione, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità della ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *mala parte*, delle “*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 agosto 2025:

- del decreto del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “*Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità*”;

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità*”, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 20.05.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto quanto dedotto e prodotto dalla ricorrente;

Ravvisata l'opportunità di disporre una verificazione – ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. – intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno in capo alla ricorrente di un “-OMISSIONIS-”, rilevante ai fini dell'esclusione della ricorrente dalla procedura oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, al fine di acclarare, in conclusione, se la ricorrente sia idonea o meno al concorso *de quo*, incaricando di ciò il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di apposita commissione medica –con facoltà di avvalersi, ove necessario, della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

- a) il verificatore dovrà acclarare la sussistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale;
- b) la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) del presente provvedimento;

c) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso che sarà depositata presso la segreteria della sezione entro i successivi 20 (venti) giorni;

d) le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incumbente istruttorio;

e) alla verificazione potranno partecipare, oltre ai difensori delle parti, i consulenti medici dalle stesse nominate (un consulente per ciascuna di esse);

Ritenuto di ordinare a parte ricorrente di notificare entro cinque giorni la presente ordinanza all'amministrazione, anche presso la sede reale, e al verificatore;

Ritenuto opportuno – per esigenze di concentrazione processuale e impregiudicata ogni decisione sul ricorso – ordinare immediatamente alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente ricorso;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, parte ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i soggetti (vincitori e idonei) collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

Ritenuto, infine, che le esigenze cautelari evidenziate dalla ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante l'immediata fissazione dell'udienza del 10 marzo 2026 per la trattazione del merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Ordina a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei tempi e nei modi indicati in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 10 marzo 2026 per la trattazione del merito.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione al verificatore e alla p.a. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.